



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

## DISCIPLINARE DI GARA E DI FORNITURA

### GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO CONSUMABILE DA LABORATORIO E PICCOLE STRUMENTAZIONI

#### PARTE I

##### 1. PREMESSE

Con determina a contrarre del Direttore Generale n. 808 del 25.09.2019, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, in seguito denominato Stazione appaltante, ha deliberato di affidare in appalto la fornitura di materiale vario consumabile da laboratorio e piccole strumentazioni.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica, da espletare tramite la Piattaforma informatica per la gestione delle gare telematiche di questa Stazione appaltante accessibile all'indirizzo web: <https://izs-sardegna.albofornitori.net/>, e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36, 40, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, in seguito denominato Codice.

Il luogo di consegna delle forniture è presso il Magazzino Economale della Stazione appaltante ubicato in Sassari, via Duca degli Abruzzi n. 8.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto	Descrizione	CIG
1	<i>MATERIALE VARIO DA LABORATORIO</i>	80115847633
2	<i>D.P.I E VESTIARIO</i>	80158611C2
3	<i>FILTRI E PRODOTTI CARTACEI</i>	801587909D
4	<i>GUANTI MONOUSO</i>	80158844BC
5	<i>MATERIALE PLASTICO DA LABORATORIO</i>	8015895DCD
6	<i>MATERIALE MONOUSO</i>	80159077B6
7	<i>STRUMENTI E ACCESSORI DA LABORATORIO</i>	80159180CC
8	<i>REAGENTI COMUNI</i>	8015922418
9	<i>VETRERIA DA LABORATORIO</i>	8011594463F

Le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti i lotti. Possono essere aggiudicati più lotti, e anche tutti i lotti, ad un solo offerente.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Mario Enrico Bruno Nieddu.

Per partecipare alla procedura di gara le imprese concorrenti, oltre a possedere i requisiti successivamente menzionati nel presente disciplinare di gara, devono dotarsi, a propria cura e spese, dei seguenti requisiti informatici:

**a)** Configurazione hardware minima per l'accesso al sistema:

- \_ memoria Ram 1 GB o superiore
- \_ scheda grafica e memoria on-board
- \_ monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
- \_ accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
- \_ tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.).

**b)** Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: <https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>

**c)** Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.

**d)** Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali.

Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà procedere alla registrazione preliminare alla Piattaforma con le seguenti modalità:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico: <https://izs-sardegna.albofornitori.net/> ;
- Compilare i seguenti form on line necessari alla creazione dell'account di accesso al Sistema:
  - o Anagrafica
  - o Legale rappresentante
  - o Forma di partecipazione
- Scaricare sul proprio pc i modelli/facsimile allegati nell'area "*Documentazione di gara*".
- Compilare, firmare digitalmente e marcare temporalmente i documenti richiesti;
- Inserire nel sistema i documenti richiesti firmati digitalmente nell'apposito spazio previsto. Se la busta amministrativa non risulterà correttamente compilata entro la data di scadenza della gara, non sarà successivamente possibile inserire il documento di offerta economica.
- Predisporre, inderogabilmente prima della scadenza della gara, i documenti di offerta economica, firmandoli digitalmente e marcandoli temporalmente. I formati accettati per i documenti di offerta sono esclusivamente \*.pdf e \*.p7m, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema.

- Effettuare il calcolo dell'impronta dei file di offerta tramite il sistema stesso. NB: è necessario effettuare il calcolo dei documenti di offerta già sottoscritti digitalmente e marcati temporalmente.
- Salvare i documenti facenti parte delle buste di offerta economica, oltre che sul proprio computer, su un supporto rimovibile o su un hard disk esterno.
- Confermare la propria partecipazione entro la data di scadenza della gara.
- Alla scadenza della gara e all'apertura della finestra temporale, inserire nel sistema i documenti di offerta precedentemente predisposti.
- Confermare definitivamente la propria partecipazione prima della chiusura della finestra temporale.

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice inserimento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta.

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il concorrente e le istruzioni presenti sulla Piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di Gara e di Fornitura;
- 3) Allegato 1 "Istanza di ammissione e dichiarazioni integrative" (documentazione di gara unica per tutti i lotti);
- 4) Allegato 2 "DGUE" (documentazione di gara unica per tutti i lotti);
- 5) Allegato 3 "Elenco Prezzi Unitari" (documentazione di offerta economica: una per ogni lotto);
- 6) Patto di integrità dell'Amministrazione approvato con determina del Direttore Generale n. 488 del 20.07.2015;

La documentazione di gara è liberamente disponibile nel Sistema telematico della Piattaforma di e-Procurement della Stazione appaltante all'indirizzo: <https://izs-sardegna.albofornitori.net/>

La medesima documentazione è inoltre disponibile nel Profilo di committente della Stazione appaltante all'indirizzo: <http://www.izs-sardegna.it/gare.cfm?cat=FO>.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare nell'Area messaggistica della Piattaforma, nella sezione “*comunicazioni*” tasto “*domanda*”, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione “*Faq*” della Piattaforma. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC protocollo@pec.izs-sardegna.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Numero Lotto	Oggetto del lotto	Importo biennale a base di gara
1	<i>MATERIALE VARIO DA LABORATORIO</i>	€ 10.000,00
2	<i>D.P.I E VESTIARIO</i>	€ 21.000,00
3	<i>FILTRI E PRODOTTI CARTACEI</i>	€ 11.000,00
4	<i>GUANTI MONOUSO</i>	€ 20.000,00

5	MATERIALE PLASTICO DA LABORATORIO	€ 15.000,00
6	MATERIALE MONOUSO	€ 66.000,00
7	STRUMENTI E ACCESSORI DA LABORATORIO	€ 9.000,00
8	REAGENTI COMUNI	€ 23.000,00
9	VETRERIA DA LABORATORIO	€ 25.000,00
<b>IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA</b>		<b>€ 200.000,00</b>

L'importo a base di gara è al netto di Iva.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della Stazione appaltante.

Ciascun lotto si compone dell'insieme unitario dei prodotti riportati negli Elenchi, allegati a Sistema tra i documenti di gara come **ALLEGATI 3**, denominati "**ELENCO PREZZI UNITARI**", nei quali sono riportati altresì i fabbisogni biennali presunti.

**Nota Bene:**

**Non sono ammesse offerte parziali riferite a singoli prodotti. Gli elenchi di cui agli ALLEGATI 3 sono pertanto da intendersi indivisibili, a pena di inammissibilità dell'offerta. Le ditte concorrenti, per partecipare ai singoli lotti, dovranno essere in grado di offrire tutti i prodotti elencati negli ALLEGATI 3, senza alcuna eccezione.**

I quantitativi indicati negli ALLEGATI 3, sono stati stimati su base storica in base al consumo medio del precedente biennio, ed assumono rilievo essenzialmente ai fini dell'aggiudicazione della gara, potendo gli stessi aumentare o diminuire nei limiti del quinto del valore economico della fornitura, senza che le imprese fornitrici possano avanzare in proposito riserve e pretese di sorta. La Stazione appaltante si riserva inoltre di interrompere in ogni momento la fornitura di uno o più prodotti qualora dovesse venir meno per qualsiasi motivo l'esigenza di approvvigionamento degli stessi, senza che l'impresa fornitrice possa avanzare pretese di rimborsi o compensi di sorta.

I beni offerti dovranno possedere le medesime caratteristiche tecniche risultanti dalle descrizioni dei prodotti contenute negli ALLEGATI 3, fatto salvo il principio di "*equivalenza*". Pertanto, qualora nella descrizione dei prodotti richiesti sia indicata una determinata fabbricazione o provenienza, un'origine o una produzione, ovvero un marchio specifico, si intende tacitamente apposta la dicitura "o equivalente". Le imprese concorrenti potranno pertanto offrire prodotti equivalenti in termini di composizione chimico/fisica e/o caratteristiche tecnico funzionali. In tal caso dovrà essere presentata a Sistema, fra la documentazione amministrativa, una apposita dichiarazione di equivalenza, successivamente verificabile dalla Stazione appaltante. Saranno eventualmente accettati prodotti con lievi variazioni di dimensione, peso e confezionamento rispetto a quanto richiesto solo se, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, saranno ritenuti comunque idonei al soddisfacimento delle esigenze dei propri laboratori.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO**

La fornitura è effettuata per **ventiquattro mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 2 del Codice.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) *nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;*
- b) *nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;*
- c) *nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).*

*Per tutte le tipologie di rete*, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità della Stazione appaltante costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

**a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

**b) Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di importo non inferiore al doppio dell'importo posto a base di gara del/i lotto/i per il/i quale/i viene presentata l'offerta, IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di selezionare operatori economici muniti della necessaria affidabilità economica, nel rispetto del principio di favorire l'accesso alle microimprese, le piccole e medie imprese ;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

## 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**c) Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe.** Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio forniture analoghe a quelle oggetto della gara di importo complessivo minimo non inferiore all'importo del/i lotto/i per il/i quale/i viene presentata l'offerta.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e dell'amministrazione/ente contraente alla quale la Stazione appaltante richiederà d'ufficio i relativi certificati di regolare esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

**d) Presentazione di schede tecniche, depliant illustrativi e campioni**

Il concorrente deve essere in grado di presentare le schede tecniche, ed eventualmente di sicurezza, ed i depliant illustrativi dei prodotti offerti.

Il concorrente deve essere inoltre in grado di consegnare, nei tempi e secondo le modalità specificati nel presente disciplinare, dei campioni, eventualmente corredati di descrizioni e fotografie dei beni da fornire. Ciascun campione dovrà essere contrassegnato con una targhetta adesiva non rimovibile,



riportante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara ed un numero progressivo corrispondente al n. identificativo del prodotto richiesto.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE.**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett.**

**a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo alla esecuzione di forniture analoghe di cui al precedente punto **7.3 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. d)** deve poter essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

#### **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 c. 2 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo del lotto per il quale viene presentata l'offerta, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. Nel caso di partecipazione per più lotti l'importo della cauzione potrà essere cumulativo a condizione che nell'oggetto delle prestazioni garantite venga fatta espressa menzione dei lotti ai quali si riferisce.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico bancario avente come beneficiario l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con versamento presso: Tesoreria Banco di Sardegna 429 692735 Filiale n. 3 Sassari - 07100 Sassari - IBAN I IT 60 E 01015 17203 000070692735 - BIC/SWIFT BPMOIT22XXX.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31;
- 4) avere validità per 180 dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** con firma digitale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

I documenti amministrativi possono essere inseriti a sistema a partire dalla data di pubblicazione della gara ed entro e non oltre il **22.10.2019 alle ore 12:00**, pena la non ammissione alla procedura. Dalla data di pubblicazione della gara alla data di scadenza del 22.10.2019 il partecipante è abilitato al caricamento a Sistema esclusivamente della documentazione amministrativa. Contestualmente il concorrente deve preparare i files relativi all'offerta economica, senza avere la possibilità di caricarli a Sistema.

I documenti di offerta economica devono essere inderogabilmente firmati digitalmente e marcati temporalmente entro il termine di partecipazione sopra indicato.

Successivamente all'introduzione/caricamento della documentazione amministrativa e prima della data di scadenza del 22.10.2019, è inoltre necessario effettuare il calcolo dell'impronta digitale (codici Hash) dei documenti di offerta economica, già firmati digitalmente e marcati temporalmente, allo step "Calcolo impronta file" nell'area di partecipazione alla gara. È obbligatorio effettuare il calcolo dell'impronta per tutti i documenti per cui tale operazione sia richiesta.

Dopo aver calcolato l'impronta digitale per i documenti per i quali sia richiesto, si suggerisce, ai fini cautelativi, di salvare tutti i documenti che devono essere caricati durante la finestra temporale su un supporto rimovibile o su un hard disk esterno, così da scongiurare eventuali rischi collegati a guasti del computer su cui questi file risiedono.

Dopo aver allegato la documentazione amministrativa richiesta ed aver effettuato il calcolo delle impronte dei documenti di offerta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima della data di scadenza del 22.10.2019, a questo punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti, le informazioni relative e le impronte dei file calcolate.

Prima della data di scadenza è possibile modificare i documenti inseriti e ricalcolare le impronte dei file, annullando la conferma ove sia già stata inviata. La conferma dovrà essere nuovamente inviata prima della data di scadenza per accedere alla fase successiva di inserimento delle offerte a sistema.

Alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte, si sbloccherà automaticamente il sistema di caricamento delle offerte economiche, con l'apertura di una finestra temporale della durata di 24 ore. Le offerte, già firmate digitalmente e marcate temporalmente in data antecedente alla scadenza della gara e di cui sia stata calcolata l'impronta nella fase 1, potranno essere quindi inserite all'interno del sistema tra la data di scadenza e la data limite di caricamento delle offerte delle successive 24 ore. Il Sistema verifica

che gli Hash SHA256 dei file caricati a Sistema corrispondano agli Hash calcolati precedentemente allo sblocco del caricamento delle offerte sul computer del partecipante. Nel caso in cui i codici non corrispondano, o qualora vi fosse un qualsiasi problema informatico, verrà mostrato un avviso ma non verrà comunque inibita la partecipazione sebbene solo la corrispondenza tra gli Hash calcolati sul computer dal partecipante e quelli introdotti durante l'arco temporale abbiano una formale validità.

Non sarà accettata alcuna offerta dopo la chiusura della finestra temporale, anche per causa non imputabile al Concorrente.

Il sistema effettuerà in automatico il confronto tra l'impronta dei documenti di offerta calcolata nella prima fase e l'impronta dei documenti effettivamente caricati nella seconda fase, mostrando a video l'esito del confronto.

È facoltà della Stazione appaltante considerare non valida l'offerta la cui impronta risulti differente rispetto a quanto dichiarato nella prima fase.

Dopo aver caricato a sistema i documenti di offerta richiesti, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà via PEC la ricevuta di partecipazione completa, contenente l'elenco di tutti i documenti caricati nelle due fasi di partecipazione, le informazioni relative e le impronte dei file calcolate.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema.

La selezione del comando *Annulla partecipazione* durante la finestra temporale comporterà l'esclusione del concorrente, che non potrà presentare una nuova offerta in quanto i termini di partecipazione sono già scaduti.

Il Sistema invia automaticamente al partecipante una PEC con la ricevuta di annullamento.

L'apposizione della firma e marcatura temporale, da effettuate inderogabilmente prima del termine ultimo di partecipazione, e la trasmissione delle offerte esclusivamente durante la successiva fase di finestra temporale, offrono la garanzia di corretta partecipazione e inviolabilità dell'offerta. Il Sistema prevede in automatico alla verifica della validità dei certificati. La firma digitale garantisce assoluta certezza del firmatario e nel contempo la marcatura temporale ne garantisce la data certa di firma e l'univocità della stessa.

I concorrenti esonerano la Stazione appaltante e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della Piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti amministrativi, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 13. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” .

La documentazione amministrativa, da inserire a sistema nella busta “Documentazione Amministrativa” firmata digitalmente, è la seguente.

### 13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**ALLEGATO n. 1** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria*, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

### 13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nel Sistema come **ALLEGATO 2** secondo quanto di seguito indicato.



## **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

## **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

## **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

## **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

## **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 13.3 SCHEDE TECNICHE

Il concorrente allega a Sistema le Schede Tecniche di tutti i prodotti offerti, per ognuna delle quali dovrà essere riportato chiaramente il codice identificativo del prodotto di riferimento indicato nella prima colonna dell'ALLEGATO 3, e nelle quali dovranno essere indicate le caratteristiche essenziali, le eventuali schede di sicurezza, nonché ogni ulteriore elemento ritenuto idoneo ad attestare la corrispondenza di quanto offerto alle descrizioni riportate nella seconda colonna dell'ALLEGATO 3. La produzione delle schede tecniche ha lo scopo di consentire di verificare la piena corrispondenza dei prodotti offerti alle specifiche tecniche prescritte nell'ALLEGATO 3. La Stazione appaltante, prima dell'apertura delle offerte economiche, potrà richiedere alle ditte concorrenti ogni ulteriore informazione e precisazione circa i prodotti offerti. Le schede tecniche non dovranno riportare alcuna indicazione di prezzo.

Dovranno inoltre essere allegate a Sistema le eventuali dichiarazioni di equivalenza di cui al precedente punto 3 del presente disciplinare.

È fatta salva la possibilità per la Stazione appaltante di richiedere, prima dell'apertura delle offerte economiche, la presentazione a titolo gratuito di idonea **CAMPIONATURA** dei prodotti offerti. I campioni dovranno essere depositati presso il Magazzino Economale dell'Istituto in Sassari via Duca degli Abruzzi n. 8 nel termine di dieci giorni lavorativi dalla richiesta. La mancata consegna nei termini prescritti dei campioni richiesti, o la loro non conformità a seguito di prove funzionali, comporterà l'esclusione dalla gara delle offerte dei prodotti oggetto di richiesta di campionatura. I campioni eventualmente richiesti non dovranno essere accompagnati da alcuna indicazione di prezzo e dovranno recare chiaramente, anche mediante l'applicazione di etichette adesive, il codice del prodotto riportato nella colonna 1 dell'ALLEGATO 3. La campionatura dovrà essere consegnata in quantità idonee per effettuare ripetuti test di laboratorio. Nessun compenso, nemmeno a titolo di rimborso spese per il trasporto, sarà riconosciuto per la fornitura della campionatura, la quale non sarà restituita dopo la prova.

Si precisa che la campionatura sarà in ogni caso richiesta alle imprese concorrenti per il lotto 4 "Guanti Monouso" per tutti i prodotti del lotto medesimo.

**Se a seguito dell'esame delle schede tecniche e/o della campionatura emerga inequivocabilmente la non conformità di uno o più prodotti rispetto alle specifiche richieste, qualora tali articoli siano stati proposti dalla ditta risultata migliore offerente del lotto in esame, gli stessi singoli prodotti non conformi non saranno ordinati all'aggiudicatario e la loro fornitura sarà affidata alla ditta che segue in graduatoria che avrà offerto prodotti conformi.**

Eventuali caratteristiche dei prodotti offerti difformi rispetto alle descrizioni riportate nell'ALLEGATO 3, purché equivalenti o migliorative, dovranno essere adeguatamente evidenziate con le modalità anzidette.

### **13.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **13.4.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, mediante compilazione delle apposite sezioni dell'ALLEGATO 1, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le forniture;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità / allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

#### **13.4.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

6. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice. In caso di partecipazione alla gara per più lotti è preferibile la generazione di un PASSOE per ciascun lotto di interesse;
7. **DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA PROVVISORIA** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

8. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

### 13.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (*eventuale*)

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.1.

*Per i raggruppamenti temporanei già costituiti*

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

*Per i consorzi ordinari già costituiti*

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

*Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti*

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

*Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica*

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

*Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

*Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:*

- *in caso di RTI costituito:* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- *in caso di RTI costituendo:* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 13.4.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

#### **14. CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA "BUSTA ECONOMICA".**

La documentazione economica da inserire a sistema è la seguente:

**14.1 ELENCO PREZZI UNITARI**, con indicazione specifica del codice prodotto e del prezzo unitario per ciascun prodotto offerto, redatto per ciascun lotto mediante compilazione del modello xls **ALLEGATO 3** riportante:

- colonna 1: il codice numerico interno di magazzino, identificativo del prodotto;
- colonna 2: la descrizione del prodotto e la tipologia di confezionamento richiesta (laddove assente si intende come confezionamento l'unità);

- colonna 3: le quantità totali biennali richieste (*laddove la descrizione del prodotto preveda un confezionamento specifico le quantità richieste andranno riferite al confezionamento indicato*);
- colonna 4: [da compilare a cura dell'impresa offerente] il codice interno del prodotto attribuito dalla ditta;
- colonna 5: [da compilare a cura dell'impresa offerente] la confezione proposta (da indicare nel caso di confezionamenti difformi da quelli eventualmente riportati nelle descrizioni dei prodotti di colonna 2)
- colonna 6: [da compilare a cura dell'impresa offerente] i prezzi unitari offerti per ogni prodotto, espressi in cifre (*laddove la descrizione del prodotto preveda un confezionamento specifico il prezzo unitario andrà rapportato alla confezione indicata in colonna 2*);
- colonna 7: [da compilare a cura dell'impresa offerente] i prodotti dei quantitativi di colonna 3 per i prezzi unitari di colonna 5.

In calce al documento dovrà essere riportato il costo complessivo a corpo dell'intera fornitura risultante dalla sommatoria dei costi complessivi per ciascun prodotto di cui alla colonna 7 e la relativa percentuale di ribasso sull'importo a base di gara. Tale costo complessivo dovrà essere inferiore all'importo a base di gara, **a pena di inammissibilità dell'offerta.**

**NOTA BENE:**

**La mancata quotazione anche di un solo articolo presente nell'ALLEGATO 3 di ogni singolo lotto comporterà l'esclusione della ditta dall'aggiudicazione dell'intero lotto. Le ditte concorrenti pertanto, a pena di esclusione, dovranno essere in grado di presentare l'offerta economica per tutti i prodotti elencati nell'ALLEGATO 3 del/i lotto/i per il/i quale viene presentata l'offerta.**

Gli importi offerti sono da intendersi comprensivi, oltre che dei costi relativi alla sicurezza propri dell'impresa, il cui ammontare complessivo dovrà essere riportato in calce all'ALLEGATO 3 anche se pari a zero, anche di tutti i costi direttamente ed indirettamente connessi alla corretta esecuzione della fornitura secondo la formula "franco magazzino", ivi comprese le spese di imballo, trasporto e consegna, con la sola esclusione dell'Iva.

I prezzi offerti sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto

## **15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato per ciascun lotto in base al criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 9 bis e 95 comma 4 del Codice, espresso mediante offerta a prezzi unitari e con indicazione del prezzo complessivo biennale, previa valutazione da parte del personale tecnico di laboratorio della Stazione appaltante della congruità di prodotti offerti rispetto alle caratteristiche tecniche richieste. La valutazione sarà effettuata mediante l'esame delle schede tecniche dei prodotti e dell'eventuale campionatura. Ciascun lotto verrà affidato al concorrente che avrà formulato il prezzo a corpo dell'intera fornitura di minore importo.

Si procederà all'aggiudicazione di ogni singolo lotto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente. È facoltà della Stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

È fatto salvo quanto previsto al precedente punto 13.3 penultimo capoverso del presente Disciplinare.

## **16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

Le operazioni di gara avranno luogo dal giorno 24.10.2019, dalle ore 09:30 presso la sede di Sassari via Duca degli Abruzzi n. 8 della Stazione appaltante. I partecipanti possono assistere alla seduta di gara da remoto, effettuando il login con le proprie credenziali nell'area pubblica. I partecipanti potranno visualizzare in tempo reale le diverse fasi di gara; per ogni concorrente partecipante sarà possibile visualizzare il numero di documenti validati ma non sarà possibile scaricare i documenti stessi. Sia i partecipanti che il seggio di gara avranno inoltre a disposizione un sistema di chat per comunicare tra loro.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso l'Area Messaggi del modulo negoziale. Con le stesse modalità saranno comunicate ai concorrenti le successive sedute pubbliche.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica a:

- \_ aprire la buste virtuali di qualifica contenenti la documentazione amministrativa;
- \_ verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- \_ attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- \_ redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Successivamente a tali adempimenti la Stazione appaltante procederà, attraverso un apposito Comitato tecnico, ad esaminare le Schede Tecniche dei prodotti offerti allegate a Sistema dai concorrenti, al fine di accertarne la corrispondenza rispetto alle descrizioni dei prodotti riportate nella seconda colonna degli Allegati 3. Tale verifica avrà il solo scopo di accertare la conformità dei prodotti offerti rispetto alle specifiche tecniche richieste, e non comporterà pertanto l'assegnazione di alcun punteggio di natura tecnica né la formulazione di alcuna graduatoria di merito. In tale fase la Stazione appaltante potrà richiedere, secondo le modalità indicate nel punto 13.3 del presente disciplinare, la presentazione di idonea Campionatura dei beni offerti.

Dopo aver accertato, con le modalità anzidette, la conformità tecnica dei prodotti offerti, il Seggio di gara in una seduta pubblica successiva, procederà all'apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione. La Stazione appaltante si riserva di esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

Il RUP procederà dunque alla predisposizione della graduatoria ed all'individuazione per ciascun lotto del migliore offerente.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, procederà secondo quanto indicato al successivo punto 17.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara il RUP procederà a comunicare, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice i casi di **esclusione** da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta di qualifica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Stazione appaltante ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2 e comma 2bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Il calcolo dell'anomalia dell'offerta è effettuato qualora il numero delle offerte ammesse per ciascun lotto sia pari o superiore a cinque. Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse per ciascun lotto sia pari o superiore a dieci si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2bis.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.**

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà per ciascun lotto la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo agli Organi deliberanti della Stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.



La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento presso la GURI, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in circa € 1.500,00. La Stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **PARTE II**

### **19. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE.**

Le richieste dei materiali saranno effettuate in forma scritta mediante ordinativi periodici frazionati di fornitura, trasmessi dalla Stazione appaltante nei quantitativi che si rendano di volta in volta necessari in

funzione delle esigenze di approvvigionamento delle varie Unità Ordinanti. Non sarà ammessa un'unica fornitura per la totalità dei prodotti aggiudicati.

Ogni ordinativo di fornitura sarà contraddistinto da un numero d'ordine che dovrà essere riportato nella bolla di consegna e nella relativa fattura.

**Non saranno ammesse spese aggiuntive di trasporto, nemmeno nell'ipotesi di ordini con quantitativi limitati, così come non saranno ammesse richieste di minimi di imballo e/o di fatturazione.**

I materiali consegnati dovranno essere della migliore qualità ed essere prodotti dalle migliori case accreditate, nonché possedere tutti i requisiti necessari alla loro utilizzazione.

L'impresa fornitrice dovrà effettuare la consegna dei prodotti, nelle quantità ordinate ed a proprio rischio e spese di qualsiasi natura, presso il Magazzino Economale della Stazione appaltante in Sassari via Duca degli Abruzzi n. 8 nei giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00. La merce in arrivo accompagnata da documenti che non riportino gli estremi dell'ordine di fornitura sarà respinta al mittente.

L'impresa fornitrice dovrà far pervenire i prodotti richiesti entro **quindici giorni** naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine. Occorrendo somministrazioni in via di urgenza, la ditta fornitrice dovrà garantire la consegna della merce entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine.

La ditta fornitrice dovrà garantire che durante la fase del trasporto vengano adottate idonee modalità di imballaggio e conservazione dei prodotti, anche nel caso di trasporto a temperatura controllata. Gli imballi che, a giudizio del personale della Stazione appaltante, presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione saranno rifiutati e dovranno essere sostituiti nei termini prescritti.

I prodotti soggetti a scadenza al momento della consegna dovranno avere un periodo di validità residua pari almeno ai 2/3 del periodo indicato nella confezione.

La merce non accettata a qualsiasi titolo sarà messa a disposizione dell'impresa fornitrice che dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con merce della qualità richiesta.

La firma per ricevuta delle bolle di consegna non impegna la Stazione appaltante, la quale ha la facoltà di contestare la merce risultata difettosa, o comunque non corrispondente ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche richieste, anche successivamente alla consegna, riservandosi di comunicare con nota a parte le proprie contestazioni.

In caso di contestazioni la Stazione appaltante potrà richiedere all'impresa fornitrice la sostituzione, senza alcun onere aggiuntivo, dei prodotti non conformi entro il termine di dieci giorni.

## **20. CORRISPETTIVI.**

Il prezzo dei beni sarà per tutta la durata dell'appalto quello risultante dall'offerta economica del fornitore.

Il prezzo comprende l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore, le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna.

Il prezzo è da intendersi Iva esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al fornitore contraente dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

I prezzi dei beni sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio.

## **21. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.**

Il pagamento del prezzo sarà effettuato sulla base delle fatture elettroniche emesse dal fornitore contraente entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, ovvero entro quel diverso termine stabilito secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

Ciascuna fattura emessa dal fornitore contraente in modalità elettronica dovrà contenere il riferimento all'Ordine a cui si riferisce, al CIG ed alle altre diciture di legge, nonché il dettaglio dei beni consegnati. La Stazione appaltante si riserva di respingere le fatture elettroniche non conformi.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Gli eventuali ritardi nei pagamenti non potranno in ogni caso dare diritto alle imprese fornitrici a richiedere la risoluzione del contratto ovvero a sospenderne l'esecuzione.

La Stazione appaltante, prima di procedere al pagamento dei corrispettivi verificherà la regolarità del fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

## **22. PENALI.**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per le forniture dei prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità, il fornitore contraente è tenuto a corrispondere alla Stazione appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al fornitore contraente per iscritto. Il fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie eventuali contro deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore contraente medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

### **23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
- c) difformità delle caratteristiche dei beni forniti rispetto a quanto indicato dal contratto;
- f) azioni giudiziarie contro la Stazione appaltante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
- g) nel caso di violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 22 del presente disciplinare;
- i) mancato rispetto del termine di consegna o sostituzione dei Beni, che si protragga oltre 20 giorni, rispetto a quanto indicato nel presente disciplinare.

Inoltre, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del fornitore negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al fornitore e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle contro deduzioni.

### **24. RECESSO.**

La Stazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al fornitore contraente, nei casi di giusta causa e di reiterati inadempimenti del fornitore contraente, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il fornitore contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore contraente;
- b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione appaltante, che abbiano incidenza sull'esecuzione della contratto;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.

In caso di recesso della Stazione appaltante, il fornitore contraente ha diritto alternativamente, a scelta della Stazione appaltante, alla restituzione dei beni consegnati e non ancora utilizzati o al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

La Stazione appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi al fornitore contraente per iscritto, purché tenga indenne il fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle forniture oggetto del contratto.

## **25. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.**

E' fatto assoluto divieto al fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte del fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di

risolvere di diritto il contratto.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore contraente nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante.

## **26. PRIVACY**

Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e

degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema e/o scambiati in occasione dell'esecuzione del contratto potranno essere utilizzati dalla Stazione appaltante, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

## **27. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI DEI PAGAMENTI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Stazione appaltante, inottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore contraente, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

Il fornitore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

La Stazione appaltante provvederà al momento dell'emissione degli ordini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 all'indicazione sui medesimi del CIG (Codice Identificativo Gara) e dei restanti dati necessari al fornitore per l'emissione della fattura elettronica.

Il fornitore contraente sarà tenuto a comunicare alla Stazione appaltante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del fornitore contraente dedicato/i.

Il fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

